

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2023/0583 DEL 07/11/2023

L'anno 2023, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P), presenti in video conferenza (Pv), assenti giustificate/i (Ag) ed assenti (A) le/i Signore/i:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco		Ag
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	Р	Дg
3	PIVA CRISTINA	Assessora	Р	
4	COLASIO ANDREA	Assessore	Ρ	
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	Р	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessora	Р	
7	RAGONA ANDREA	Assessore	Р	
8	BRESSA ANTONIO	Assessore	Р	
9	CERA MARGHERITA	Assessora		Ag
10	COLONNELLO MARGHERITA	Assessora	Р	-

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Antonio Bressa ai sensi dell'articolo 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii. dispone quanto segue: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii. dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio

Delibera n. 2023/0583

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

DATO ATTO che il Comune di Padova ha istituito il Canone Unico patrimoniale ed approvato le relative tariffe rispettivamente con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Istituzione del canone ed approvazione del regolamento";
- deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Canone unico patrimoniale. Approvazione delle tariffe";
- deliberazione di Giunta comunale n. 623 del 06/12/2022 avente ad oggetto "Canone unico patrimoniale. Approvazione delle tariffe 2023";

RICHIAMATO l'articolo 3 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, in base al quale la delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii. determinano la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 determinano la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- L'art. 1, comma 838, prevede che il canone mercatale, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee include anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina la TARI
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii. prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

PRESO ATTO che ricomprendendo il canone mercatale previsto per le occupazioni temporanee anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti, si rende necessario aggiornare il medesimo in base alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani deliberata per l'anno 2023;

RICHIAMATE le considerazioni poste a fondamento delle misure di tariffa stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 26/04/2021;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2024 le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno 2023 fatto salvo l'aggiornamento del canone mercatale previsto per le occupazioni temporanee che viene effettuato per le ragioni soprariportate;

DATO ATTO che per le fattispecie disciplinate dall'art. 1 commi 831 e 831 bis della Legge 160/2019 e ss.mm.ii, l'ufficio provvederà mediante determinazione dirigenziale alla rivalutazione annua in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente delle corrispondenti tariffe;

PRESO ATTO art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

Delibera n. 2023/0583

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, entro il 31 dicembre di ciascun anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote" (art. 42, comma 2, lett. f), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto "atti non riservati dalla legge al Consiglio" (art. 48, comma 2);

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2024 le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno 2023 fatto salvo l'aggiornamento del canone mercatale previsto per le occupazioni temporanee che viene effettuato per le ragioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate; le tariffe conseguentemente sono quelle di cui agli allegati di seguito indicati:
- tariffe relative al TITOLO II CAPO I "LE OCCUPAZIONI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato A) per le occupazioni permanenti e allegato B) per le occupazioni temporanee quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tariffe relative al TITOLO II CAPO II "LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall' allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tariffe relative al TITOLO III "PUBBLICHE AFFISSIONI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato D) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tariffe relative al TITOLO IV "CANONE MERCATALE" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato E) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che per le fattispecie disciplinate dall'art. 1 commi 831 e 831 bis della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., l'ufficio provvederà mediante determinazione dirigenziale alla rivalutazione annua in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente delle corrispondenti tariffe;
- 3) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

06/11/2023

Il Capo Settore Tributi e Riscossione Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

06/11/2023

Il Ragioniere Capo Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

07/11/2023

Il Segretario Generale Giovanni Zampieri

Si precisa che, su invito del Sindaco, è presente il Direttore Generale, dott. avv. Lorenzo Minganti, pertanto posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO Andrea Micalizzi

IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene: - inviata ai capigruppo consiliari;
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09/11/2023 al 23/11/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. IL FUNZIONARIO CON E.Q.A.P. Silvia Greguolo
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 19/11/2023.
20/11/2023 IL FUNZIONARIO CON E.Q.A.P. Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 09/11/2023 al 23/11/2023.